



**COMUNE DI MOLA DI BARI**

*Provincia di Bari*



# REGOLAMENTO

*PER LA DISCIPLINA DELLA*

**IMPOSTA COMUNALE  
SUGLI IMMOBILI  
(I. C. I.)**

# INDICE

## CAPO I

### *Disposizioni Preliminari*

Art. 1	Oggetto	pag. 2
--------	---------	--------

## CAPO II

### *Norme Antielusive*

Art. 2	Aree fabbricati: deroghe	pag. 2
Art. 3	Immobili utilizzati dagli enti non commerciali	pag. 2

## CAPO III

### *Norme Semplificate e di Equità Fiscale*

Art. 4	Fabbricati inagibili o inabitabili	pag. 3
Art. 5	Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	pag. 3
Art. 6	Versamenti effettuati da un contitolare	pag. 4
Art. 7	Abitazione principale	pag. 4
Art. 8	Pertinenze dell'abitazione principale	pag. 5

## CAPO IV

### *Liquidazione ed accertamento dell'imposta*

Art. 9	Incentivi per l'attività di accertamento	pag. 5
--------	--	--------

## CAPO V

### *Riscossione*

Art. 10	Riscossione diretta dell'imposta	pag. 6
Art. 11	Riscossione coattiva	pag. 6
Art. 12	Rimborso dell'imposta per dichiarata inedificabilità di aree	pag. 6
Art. 13	Autocertificazione igienico-sanitaria	Pag. 7

## CAPO VI

### *Disposizioni Transitorie E Finali*

Art. 14	Entrata in vigore del regolamento	pag. 8
---------	-----------------------------------	--------

## **CAPO I°**

### **DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

#### **Art. 1**

#### **Oggetto**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 e nel rispetto dei principi fissati dal comma 1 dell'art. 52 del Decreto legislativo 15 Dicembre 1997 n° 446, detta norme semplificative e di equità fiscale in materia di ICI.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 30 Dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **CAPO II°**

### **NORME ANTIELUSIVE**

#### **Art. 2**

#### **Aree fabbricabili: deroghe**

( *lett. A* ) comma 1 art. 59 D.Lgs.446/97 )

I terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli, come indicati nel comma 1° dell'art. 9 del decreto legislativo n° 504 del 30 Dicembre 1992, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, sono considerati non fabbricabili a condizione che la quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola, da parte del soggetto passivo d'imposta e del proprio nucleo familiare, comporti un volume d'affari superiore al 51% del reddito complessivo imponibile.

lett. a) comma 1 art. 59 D. Lgs. 446/97;

#### **Art. 3**

#### **Immobili utilizzati dagli enti non commerciali**

( *lett. c* ) comma 1 art. 59 )

L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del Decreto legislativo n° 504

del 30 Dicembre 1992, compete esclusivamente per i fabbricati utilizzati e posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dagli enti non commerciali.

### **CAPO III°**

#### ***NORME SEMPLIFICATIVE E DI EQUITA' FISCALE***

##### ***Art. 4***

#### **Fabbricati inagibili o inabitabili**

*( lett. h ) comma 1 art. 59 )*

1. Ai fini dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista dall'art. 8, comma 1, del Decreto legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504, per inagibilità o inabitabilità si intende il degrado fisico sopravvenuto ( fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente ) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

A titolo esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati nei quali:

- a) il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericoli a cose o persone, con rischi di crollo;
  - b) i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale.
2. Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

##### ***Art. 5***

#### **Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili**

*( lett. g ) comma 1- art. 59 ).*

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo n° 504 del 30 Dicembre 1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore, nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente

versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dall'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi e per gli effetti della lett. G, comma 1 art. 59 del D. Lgs. 446/97, risultanti dalla tabella e dalla perizia tecnica allegate al presente regolamento.

2. La tabella di cui al comma 1 può essere modificata periodicamente con deliberazione della giunta comunale, avente effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data della sua adozione.
3. Sia i valori stabiliti nella predetta tabella, sia le ulteriori eventuali modifiche devono essere pubblicate, mediante affissione all'albo comunale, in tempo utile per il versamento nel rispetto delle scadenze di legge.

#### **Art. 6**

#### **Versamenti effettuati da un contitolare**

*( lett. I ) comma 1 art. 59 )*

1. I versamenti ICI si considerano regolarmente effettuati anche se operati da un contitolare per conto degli altri.

#### **Art. 7**

#### **Abitazione principale**

1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell'aliquota ridotta e/o della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale:
  - a) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dal suo nucleo familiare, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale; l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione.
2. E' altresì equiparata all'abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta per questa prevista, quella concessa in uso gratuito o in comodato, con contratto debitamente registrato, a parenti di primo grado con l'obbligo, a pena di decadenza, di produrre apposita istanza documentata all'ufficio tributi entro il 31.12 dell'anno ( istanza valida anche per gli anni successivi in caso di registrazione pluriennale ).

## *Art. 8*

### **Pertinenze dell'abitazione principale**

1. Si considera pertinenza dell'abitazione principale, con l'applicazione dell'aliquota per questa prevista, il locale destinato in modo durevole al servizio dell'abitazione e catastalmente individuato con la categoria **C/2** o **C/6** o **C/7** anche se ubicato in edificio diverso dall'abitazione.

## **CAPO IV°**

### **LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA**

## *Art. 9*

### **Incentivi per l'attività di accertamento**

*(Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lett. p), del D. Lgs. 446/97)*

1. Per incentivare l'attività di accertamento, una percentuale pari al 5% delle somme effettivamente riscosse, a seguito della emissione di avvisi di accertamento e liquidazione dell' ICI, viene destinata alla costituzione di un fondo interno da ripartire annualmente tra il personale del servizio tributi del Comune che ha partecipato a tale attività.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno la G.M. riferisce al Consiglio Comunale nella relazione allegata al Conto Consuntivo i risultati ottenuti nella lotta all'evasione e la relativa incentivazione ripartita tra il personale che vi ha partecipato.
3. In caso di ricorsi, qualora il Sindaco deleghi la rappresentanza in giudizio al funzionario responsabile del tributo, mediante specifico atto di delega, allo stesso sarà attribuito un compenso, previa delibera autorizzatoria della Giunta Comunale, rapportato al valore della causa e all'esito della stessa.

## **C A P O V°**

### **RISCOSSIONE**

#### *Art. 10*

#### **Riscossione Diretta**

Per la riscossione dell'imposta è stabilita la forma diretta e il versamento è da effettuare, in deroga al 3° comma dell'art. 10 del D.Lgs. n° 504/92, a soggetto diverso dal concessionario mediante versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale o secondo gli ulteriori canali di pagamento previsti dal capitolato d'appalto di cui alla determinazione n° 1389 del 25.11.2004 ( R. G. D. ) in esecuzione della delibera G. M. n° 151 del 22.06.2004 ( Ufficio postale, SISAL, Internet con carta di credito, Istituti bancari convenzionati ) con le modalità di cui allo stesso art. 10 del citato decreto e successive modificazioni e integrazioni.

#### *Art. 11*

#### **Riscossione Coattiva**

La riscossione coattiva dell'imposta rimane affidata al concessionario competente per territorio con le procedure di cui al D.P.R. n° 602/73 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero, ove ciò non fosse possibile, con le procedure di cui al R.D. n° 639/1910.

#### *Art. 12*

#### **Rimborso dell'imposta per dichiarata inedificabilità di aree**

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f, del Decreto legislativo n° 446 del 15 Dicembre 1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali

che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso è che :

a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni o nei termini di validità dei suddetti atti amministrativi non sia stata data comunicazione di inizio lavori, confermata dall'U.T.C.;

b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, nè azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;

c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente;

2. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art. 13 del Decreto legislativo n° 504 del 30 Dicembre 1992 e impegnarsi, con autocertificazione, a detenere l'immobile in costante osservanza delle vigenti norme regolamentari igienico-sanitarie. Il rimborso compete per un periodo non eccedente i 5 anni.

### *Art. 13*

#### **Autocertificazione igienico-sanitaria**

Tutte le deroghe, le agevolazioni e le riduzioni di imposta, previste nel presente Regolamento, sono vincolate all'autocertificazione di detenere l'area edificabile in piena osservanza delle vigenti norme regolamentari igienico-sanitarie comunale, regionale e nazionale.

## **CAPO VI°**

### ***DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI***

#### ***Art. 14***

##### **Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dall'1.1.2008.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D. Lgs. N° 504/92.